

DELIBERA N. 31/2026

**XXX/TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/823533/2026)**

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 24/07/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 16 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria;

VISTA l'istanza di XXX del 19/03/2026 acquisita con protocollo n. 0105741 del 19/03/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla linea di tipo affari XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) l'azienda XX X, di cui era legale rappresentante, è chiusa da oltre 10 anni;
- b) ha ricevuto una comunicazione da X X di una cessione di credito per una fattura emessa in data 16/04/2012 per un totale di 218,44 euro da Telecom Italia (ora TIM);
- c) la fattura veniva addebito automaticamente su c/c presso la ex filiale (non più esistente);
- d) dopo aver verificato, ha riscontrato di non aver mai ricevuto nè PEC nè raccomandata che possa aver interrotto la prescrizione del documento (5 anni): essendo decorsi 14 anni, il debito è prescritto.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) annullare la fattura del 16.4.2012 in quanto riferita a debiti prescritti;
- II) obbligare TIM a gestire direttamente la risoluzione della cessione del credito con X X, evitando ulteriori contatti o richieste nei miei confronti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- 1) in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del procedimento per carenza di legittimazione passiva di TIM, non essendo più l'operatore titolare del credito oggetto di contestazione. La comunicazione di pagamento prodotta dall'utente, infatti, non proviene da TIM, bensì da X X X., soggetto che si qualifica quale cessionario del credito, con incarico conferito a X X X. per la gestione stragiudiziale della posizione. Nella medesima comunicazione viene dato atto dell'intervenuta cessione del credito originariamente vantato da TIM, con richiesta di pagamento formulata direttamente dal cessionario;
- 2) dalle verifiche interne risulta che la posizione riguarda un credito mobile, la cui cessione nei confronti di X X X. è intervenuta in data 03.12.2021: ne consegue che TIM non è il soggetto che ha azionato nei confronti dell'istante la pretesa di pagamento oggetto di contestazione. La posizione creditoria risulta infatti ceduta a un soggetto terzo, il quale si qualifica, a tutti gli effetti, quale attuale titolare del credito, pertanto, le contestazioni relative alla sua attuale esigibilità, ivi compresa l'eccezione di

prescrizione, non potranno che essere rivolte nei confronti del soggetto che oggi si afferma titolare della posizione creditoria e che ha formulato la richiesta di pagamento;

3) da ciò discende la carenza di legittimazione passiva di TIM rispetto alla domanda volta a ottenere l'annullamento della posizione, il blocco delle iniziative di recupero e la gestione diretta della cessione con X X: tali richieste incidono su un rapporto giuridico ormai riferibile a un soggetto terzo, estraneo alla presente procedura, e non possono essere poste a carico dell'operatore;

4) osserva inoltre che la parte istante non contesta la correttezza originaria degli importi fatturati: la doglianza non riguarda l'erroneità della fattura né l'applicazione di importi non dovuti, ma esclusivamente la dedotta inesigibilità del credito per decorso del tempo. In base a tali premesse, Tim chiede di essere estromessa dalla procedura.

A fini di integrazione istruttoria, il Responsabile del procedimento, in data 10.7.2026, chiedeva all'operatore di depositare agli atti l'estratto della G.U. n. 92 del 9.8.2022 relativa alla cessione del credito di cui è questione nel presente procedimento, assegnando un termine di 10 giorni. La richiesta veniva evasa il 16.7.2026.

3. Motivazione della decisione

In base alla documentazione istruttoria versata agli atti del fascicolo, risulta che il credito originariamente vantato da TIM S.p.A., per un importo complessivo ad oggi pari ad € 218,44 è stato ceduto da quest'ultima alla società X X X. L'avviso di cessione, come risulta dal riscontro alla richiesta del 1XX6, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (n. X del XXX "Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e ss.mm. ed ii. ed informativa ai Debitori ceduti sul trattamento dei dati personali") e la cessione è stata notificata all'istante (nota della Credit Factor del 19/02/2026, in atti).

Per i motivi esposti, Tim è carente di legittimazione passiva, non essendo più titolare del credito ceduto, e pertanto la domanda non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dal sig. XX X, XXo, 10 - 06081 - X (X), nei confronti dell'operatore Tim SpA, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 24/07/2026

LA PRESIDENTE

Michela Angeletti

Il Dirigente
Juri Rosi

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli